

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 12-2021 - Venerdì 16 Aprile 2021

In questo numero:

- **IVA-VENDITE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA: CAUTELE PER IL CEDENTE**
- **DIRITTO SOCIETARIO: EREDI DI SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE**
- **IIDD: RECESSO DEL SOCIO E RISERVE IN SOSPENSIONE**
- **DIRITTO SOCIETARIO: PREROGATIVE DEL COLLEGIO SINDACALE**
- **IVA: ALIQUOTA PER LE PROGETTAZIONI**

IVA-VENDITE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA: CAUTELE PER IL CEDENTE

E' opportuno che il **fornitore**, richiesto dal proprio cliente di emettere fatture in **sospensione d'imposta**, assuma un comportamento cauto, specie se **non conosce** bene il proprio interlocutore. Oltre alla verifica dell'**avvenuta trasmissione** all'Agenzia delle Entrate della **dichiarazione d'intento**, è bene richieda al cliente: - **copia della dichiarazione IVA** (e relativa ricevuta di presentazione), per verificare l'effettiva **esistenza del plafond** utilizzabile; - richiedere copia della **visura camerale** e del **bilancio d'esercizio**. Secondo la Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 3175/1 del 24.12.2020), tali precauzioni consentono al fornitore di non essere coinvolto col proprio cliente nella eventuale responsabilità per avere acquistato in sospensione IVA senza averne titolo, al fine di compiere **ulteriori reati finanziari**. Nel caso di specie il **cliente** era risultato **privo di struttura aziendale** e aveva successivamente **ceduto sottocosto** i beni acquistati. Secondo i giudici, il **comportamento** del fornitore, che aveva svolto l'attività di verifica descritta, è stato giudicato **<proporzionato ed adeguato>**, per un operatore commerciale.

DIRITTO SOCIETARIO: EREDI DI SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE

Nel caso di **morte di un socio** di società di persone, i suoi successori **<mortis causa>** **non conseguono la titolarità della quota** di partecipazione, già spettante al socio defunto, ma un **credito** corrispondente alla liquidazione del **valore di tale quota**. Qualora intervenga un **accordo con i soci superstiti** e gli **eredi** del socio **subentrino** in società, rinunciando alla riscossione del credito derivante dalla liquidazione della quota di partecipazione del defunto, il subentro ha **effetto dalla data in cui è pattuito** il subentro, e non dalla data del decesso del socio defunto. E' quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza n. 1216 del 21.1.2021. In pratica i giudici affermano che **non esiste continuità** tra la **partecipazione** societaria del **defunto** e la **partecipazione** dei **suoi eredi** (che accettino di divenire soci della società già partecipata dal defunto), in quanto nelle società di persone il contratto sociale è caratterizzato **<dalla considerazione personale e soggettiva del singolo contraente>**. Pertanto, la **morte del socio** determina la **trasformazione <ex lege>** (art. 2284 del Codice civile) della **quota di partecipazione al capitale sociale** (già di titolarità del defunto) in un corrispondente **importo pecuniario** (di cui diventano creditori gli eredi e debitrice la società), da liquidarsi **entro 6 mesi dalla morte del socio** defunto (art. 2289 del Codice civile).

IIDD: RECESSO DEL SOCIO E RISERVE IN SOSPENSIONE

A volte nelle ipotesi di **recesso da società di persone** il **patrimonio netto** risulta **insufficiente** per coprire quanto è riconosciuto al socio recedente, salvo intaccare **riserve in sospensione d'imposta** (come ad esempio, riserve di rivalutazione monetaria). La **Direzione Regionale della Lombardia** (risposta ad interpello prot. N. 904-1518/2020) giudica **ammissibile** lasciare **intatta la riserva in sospensione d'imposta**, **ridurre** proporzionalmente la **restante parte di patrimonio netto** (in relazione alla quota del socio recedente), **imputando a conto economico** (costo deducibile per la società nell'esercizio in cui è esercitato il recesso) la **restante parte** di liquidazione al socio che **non trova capienza nel patrimonio netto**. Per il socio sarà **imponibile** la **differenza** tra il **corrispettivo del recesso** ed il **costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione (quale reddito di partecipazione), o, in presenza del requisito temporale, quale reddito a **tassazione separata**. Per la società, l'eventuale imponibile di periodo (al netto della differenza da recesso), sarà tassato per trasparenza in capo ai **soci che sono tali alla chiusura dell'esercizio**. Solo qualora la riserva in sospensione fosse distribuita sarebbe anch'essa tassata in capo ai soci. La **<differenza di recesso>** **non è rilevante** in caso di (recesso da) **società di capitali**, anche qualora sia imputata a conto economico (risposta Direzione Regionale Emilia Romagna, prot. N. 11489/2007). Il principio di neutralità affermato dalla Direzione Regionale Lombardia per le eventuali riserve in sospensione d'imposta, di cui abbiamo accennato sopra, dovrebbe valere anche per le società di capitali.

DIRITTO SOCIETARIO: PREROGATIVE DEL COLLEGIO SINDACALE

Nelle nuove **norme di comportamento del Collegio sindacale** di società non quotate, emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, alcune sono particolarmente rilevanti. Nell'ipotesi di **cooptazione** di nuovi membri del **Consiglio d'Amministrazione**, da parte dei consiglieri che restano in carica, **l'approvazione dei sindaci, oltre che obbligatoria, è vincolante**. Quindi, in caso di riscontro negativo, la cooptazione non può avvenire e gli amministratori in carica dovranno proporre nuovi candidati. La **valutazione del Collegio** sarà **sia di legittimità** (valutazione di eventuali cause di ineleggibilità, indipendenza, ecc.), **sia di merito** (qualificazione, professionalità, esperienza, ecc.). L'assenso o il diniego possono avvenire sia con annotazione nel verbale della riunione, sia con un verbale del Collegio sindacale da allegare al verbale del Consiglio. Il Collegio dovrà poi accertare che all'**Ordine del giorno** della **prima assemblea successiva** alla nomina sia inserito un punto relativo alla **nomina degli amministratori** (per la conferma dei cooptati o la nomina di altri in loro sostituzione o la riduzione dei membri del Consiglio). Altro **parere rilevante richiesto ai sindaci** è quello relativo alla **remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche**, quando ciò è demandato al Consiglio; tale parere **non è vincolante**, ma **obbligatorio**, dal che deriva che in sua assenza la delibera del Consiglio potrà essere invalidata; la remunerazione deve essere fondata sulla **ragionevolezza** ed adeguata alla **professionalità**, all'**esperienza**, nonché alla **responsabilità** propria della delega. L'assenso, o l'eventuale dissenso (quest'ultimo, opportunamente motivato) possono essere espressi ed annotati nel verbale del Consiglio d'Amministrazione, oppure formare oggetto di apposito verbale del Collegio sindacale.

IVA: ALIQUOTA PER LE PROGETTAZIONI

L'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 53 del 21.1.2021 chiarisce che l'**aliquota agevolata IVA** (4%-10%) per la **costruzione di fabbricati** nei casi in cui è prevista, **non si estende alle prestazioni di servizio di progettazione** definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza, se rese mediante uno **specifico rapporto contrattuale, diverso** rispetto a quello di **appalto** per la costruzione degli edifici. Per completezza si segnala che l'**aliquota IVA agevolata** non può essere applicata **neppure** ai servizi accessori per lo **sviluppo**, il **funzionamento** e la **manutenzione dell'opera**. Lo stesso principio vale per la costruzione delle **opere di urbanizzazione** (per cui è prevista l'aliquota IVA 10%), primaria e secondaria, costituite dalle strutture e dai servizi necessari per rendere fruibile un nuovo insediamento abitativo o produttivo, mentre, **anche in questo caso**, per la **progettazione** si applicherà l'**aliquota ordinaria**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	15/04/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	15/04/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	15/04/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,199	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	101	108	159
6 mesi	(0,51)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	130,4	129,2	126,5				
1 anno	(0,48)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.